

Oggetto: **contributo a fondo perduto**

Il 25 maggio USARCI, unitamente alle maggiori organizzazioni sindacali degli Agenti e Rappresentanti di commercio, ha evidenziato alle Istituzioni l'anomalia e richiesto di modificare il principio che regola il computo del calo del fatturato requisito per chiedere il contributo a fondo perduto ex DL n.34 del 19/5/2020 art. 25.

Una regola troppo generica che non tiene conto delle specificità della Categoria. Difatti richiedere ad un agente di commercio di utilizzare le sole fatture emesse nei mesi di aprile 2019 e aprile 2020 (indipendentemente dalla competenza), per dimostrare una perdita superiore al **33%**, è un metodo di regola penalizzante che non permette, di fatto, di procedere con la richiesta del contributo previsto dal Fondo Perduto.

Confidiamo che l'istanza di incontro inoltrata possa concretizzarsi in tempi strettissimi, così da poter permettere a tutta la Categoria la possibilità di calcolare correttamente il danno subito in conseguenza dei mesi di fermo attività imposti.

Qui di seguito il testo della comunicazione trasmessa.

Roma, 24 giugno 2020

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Prof. Giuseppe Conte

presidente@pec.governo.it

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

On. Roberto Gualtieri

segreteria.capogabinetto@mef.gov.it

ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it

Al Ministro dello Sviluppo Economico

On. Stefano Patuanelli

segreteria.capogabinetto@mise.gov.it

gabinetto@pec.mise.gov.it

Oggetto: inaccessibilità al contributo a fondo perduto per gli agenti di commercio

Le scriventi organizzazioni sindacali, rappresentative degli oltre duecentomila agenti di commercio, con la presente segnalano l'inaccessibilità per tale categoria al contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del DL n.34 del 19 maggio 2020, cd. Decreto Rilancio.

Si tratta di una possibile discriminazione - certamente non voluta dall'esecutivo - derivante dalla peculiare attività degli agenti di commercio, degli agenti in attività finanziaria e collaboratori. Infatti il Decreto Rilancio utilizza come requisito per l'accesso al contributo a Fondo Perduto il raffronto delle fatture dei mesi di aprile 2020 e 2019 che tuttavia, nel caso degli agenti di commercio, spesso produce un effetto distorsivo.

Gli agenti e rappresentanti di commercio assumono l'incarico di promuovere la vendita di beni o servizi per conto di una o più mandanti, ai sensi dell'art. 1742 del Codice Civile ed anche il pagamento delle provvigioni è regolato dalla legge.

Il Codice Civile, nonché gli Accordi Economici Collettivi, ossia i contratti collettivi di Categoria firmati da tutte le parti sociali, prevedono che il diritto alla provvigione degli agenti di commercio maturi “dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente, dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione, qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.” (art. 1748 cc).

Nella sostanza, quindi, il diritto alla provvigione sorge quando l'azienda per la quale lavora l'Agente di Commercio consegna o fattura al cliente il prodotto o il servizio fornito o, al più tardi, nel momento in cui il cliente paga la fornitura del prodotto o servizio.

Il pagamento della provvigione, però, non avviene nel momento stesso in cui questa matura, per effetto di quanto previsto dall'art. 1749 del Codice Civile che impone quanto segue:

“Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate.” e prosegue: “Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente.” Pertanto, la maggioranza degli Agenti di Commercio fattura le provvigioni in un mese successivo al trimestre o al mese di riferimento.

Inoltre, quasi sempre, gli agenti di commercio maturano le provvigioni al momento del pagamento del bene e servizio da parte del cliente, quindi nella seconda metà di marzo 2020 questi lavoratori hanno maturato provvigioni su affari procurati prima del lockdown.

È del tutto evidente, quindi, che l'utilizzo delle sole fatture emesse nei mesi di aprile 2019 e aprile 2020, per dimostrare una perdita superiore al 33%, sia per gli Agenti di Commercio un metodo di regola penalizzante, che non permette di fatto di procedere con la richiesta del contributo previsto dal Fondo Perduto.

Tutto ciò premesso, nella convinzione che vada evitata questa possibile discriminazione, che sicuramente non rientra nelle intenzioni del Governo, considerate le molteplici modalità di determinazione delle provvigioni, variabili in funzione dei diversi settori merceologici in cui operano gli agenti di commercio, al fine di identificare più precisamente coloro che hanno registrato una effettiva riduzione dell'attività a causa del COVID-19 nel periodo considerato, siamo a richiedervi un urgente incontro per identificare il miglior percorso in grado di poter fornire una risposta adeguata alle giuste istanze della categoria rappresentata.

Certi dell'attenzione che il Governo vorrà prestare alla nostra proposta di sostegno ad una categoria indispensabile per il rilancio del sistema economico italiano, restiamo a disposizione per un confronto di merito e porgiamo distinti saluti.

FNAARC
FILCAMS-CGIL
FISASCAT-CISL
UILTUCS
UGL Terziario
USARCI

Alberto Petranzan
Mariagrazia Gabrielli
Davide Guarini
Brunetto Boco
Luca Malcotti
Umberto Mirizzi